

Cassazione civile sez. I, 22/07/2025, n. 20672

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da (*omissis*) Spa contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Cr.Va. ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: c.c.i.i.).

Il diniego dell'esame nel merito del gravame è stato motivato dal giudice a quo attribuendo a (*omissis*) Spa negligenza nell'erogazione del credito, in violazione degli specifici obblighi dettati dall'art. 124-bis T.U.B. (testo unico delle norme in materia bancaria, approvato, con D.Lgs. n. 385 del 1993), con l'effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata, dal che si tratta la conseguenza che l'attuale ricorrente non fosse legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.i.

Contro la sentenza della Corte territoriale (*omissis*) Spa ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Cr.Va. si è difesa con controricorso.

L'altro soggetto intimato è un creditore intervenuto nel giudizio sul reclamo non ha svolto difese.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 2.

La ricorrente osserva che la disciplina del c.c.i.i. impedisce al creditore corresponsabile del dissesto (che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma soltanto qualora la contestazione riguardi la convenienza della proposta; non, invece, allorché l'opposizione e il successivo reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta del consumatore e, in particolare, come nel caso di specie, la meritevolezza del debitore, così come delineata dall'art. 69, comma 1, c.c.i.i. (Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

1.1. Il motivo "fondato".

1.1.1. La Corte d'Appello ha ritenuto che con accertamento che la ricorrente non condivide, ma che "insindacabile in questa sede" che "la società reclamante idest: (omissis) Spa abbia colpevolmente determinato quantomeno l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento della consumatrice. E a tale accertamento ha fatto seguire, senza alcuna argomentazione ulteriore a sostegno, l'affermazione che "pertanto" (omissis) Spa non era "legittimata a presentare reclamo ex art. 69 c.c.i.".

In tal modo, il giudice a quo ha violato "senza fornire alcuna argomentazione" il chiaro disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i., secondo cui il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare "la convenienza della proposta", ovvero sia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovvero sia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.

Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non "è" quello originario del D.Lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. "correttivo" n. 147 del 2020. E la modifica "è" andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di "far valere cause di inammissibilità" che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art. 4-ter del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).

Il testo novellato "è" dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).

1.1.2. Come si legge nella motivazione della sentenza qui impugnata, (omissis) Spa si era opposta all'omologazione ritenendo che il comportamento della debitrice nei suoi confronti integrasse gli estremi di un "atto in frode", avendo cos" essa "consapevolmente aggravato la propria situazione di sovraindebitamento". Pertanto, l'opposizione e il successivo reclamo non erano volti a contestare "la convenienza della proposta", bensì la sua legittimità. A torto o a ragione, qui non rileva, perché stabilirlo era appunto il compito assegnato dalla legge alla Corte d'Appello, che invece non lo ha svolto, dichiarando il reclamo inammissibile.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura "omesso esame di fatto decisivo per il giudizio" "mancato esame della meritevolezza della debitrice" "D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, art. 69, comma 1".

2.1. Questo motivo rimane assorbito dall'â€accoglimento del precedente, perchÃ© la ricorrente si duole che la Corte d'Appello non abbia affrontato nel merito il tema della meritevolezza della debitrice; omissione del tutto coerente con la premessa della dichiarazione di inammissibilitÃ del reclamo, ma che ora dovrÃ essere altrettanto coerentemente colmata in sede di rinvio, data la cassazione della decisione di inammissibilitÃ .

3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, lâ€impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, che deciderÃ , in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimitÃ , attenendosi al seguente principio di diritto:

â€In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, puÃ² presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimitÃ della proposta, essendogli inibita â€ ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. â€ soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della propostaâ€•.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona, perchÃ© decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimitÃ .

CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2025.

Campi meta

Massima : *In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, può² presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita¹ ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. solo la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta.*

Supporto Alla Lettura :

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è¹ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

- il consumatore;
- il professionista, artista, altri lavoratori autonomi;
- l'imprenditore minore;
- l'imprenditore agricolo;
- le start-up innovative.

Le procedure attivabili sono:

- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- concordato minore
- liquidazione controllata dei beni
- esdebitazione del debitore incapiente
- procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può² ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.